

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione** 7
- Regolamento (CE) n. 2668/2000 della Commissione del 6 dicembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11
- Regolamento (CE) n. 2669/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 13
- Regolamento (CE) n. 2670/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 14
- Regolamento (CE) n. 2671/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 2672/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera della Spagna** 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 2673/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia** 19
- Regolamento (CE) n. 2674/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 23



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2675/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	26
<hr/>	
II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
Consiglio	
2000/765/CE:	
* Decisione n. 3/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 29 settembre 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione	28
2000/766/CE:	
* Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali	32
Commissione	
2000/767/CE:	
* Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2000, che prevede la possibilità di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive FOE 5043 (flufenacet — precedentemente denominato flutiamide) e flumioxazine ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3658]	34
2000/768/CE:	
* Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2000, che chiude la procedura di riesame del regolamento (CE) n. 2450/98 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India [notificata con il numero C(2000) 3680]	36
2000/769/CE:	
* Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2000, che proroga per la quarta volta la validità della decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3719]	37
<hr/>	
Rettifiche	
* Rettifica della decisione 2000/764/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 305 del 6.12.2000)	38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2666/2000 DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 2000**

relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità fornisce assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
- (2) Attualmente l'assistenza comunitaria a favore di detti paesi è fornita per l'essenziale nel contesto del regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio, del 25 luglio 1996, relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (OBNOVA) ⁽²⁾, nonché del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (PHARE) ⁽³⁾. Di conseguenza l'assistenza comunitaria è disciplinata da procedure differenziate, che ne appesantiscono la gestione. Pertanto, conformemente alla richiesta del Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, è opportuno, a fini di efficacia, unificare il quadro giuridico relativo a tale assistenza. È conseguentemente opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1628/96 e modificare il regolamento (CEE) n. 3906/89. Tuttavia al fine di garantire la continuità di azione dell'agenzia europea per la ricostruzione, è opportuno riprendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 1628/96 riguardanti la creazione ed il funzionamento dell'agenzia in un nuovo regolamento, la cui entrata in vigore dovrebbe coincidere con la data dell'abrogazione summenzionata.

(3) Il Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, ha confermato che il suo obiettivo principale resta quello della massima integrazione possibile dei paesi della regione nel contesto politico ed economico generale dell'Europa e che il processo di stabilizzazione e di associazione costituisce la chiave di volta della sua politica nei Balcani.

(4) Il Consiglio europeo di Feira, del 19 e 20 giugno 2000, ha riconosciuto ai paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione la qualità di candidati potenziali all'adesione all'Unione europea.

(5) È opportuno sviluppare e riorientare l'assistenza finanziaria attuale per adeguarla agli obiettivi politici dell'Unione europea nei confronti di questa regione, e soprattutto per contribuire al processo di stabilizzazione e di associazione, nonché rafforzare la responsabilità nei confronti di tale processo dei paesi ed entità beneficiarie.

(6) A tal fine, l'assistenza comunitaria mirerà in particolare a sviluppare il quadro istituzionale, legislativo, economico e sociale in funzione dei valori e dei modelli su cui si basa l'Unione europea e a promuovere l'economia di mercato, tenendo conto delle priorità convenute con i partner interessati.

(7) Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo, delle minoranze, delle libertà fondamentali, nonché dei principi del diritto internazionale, costituisce una condizione preliminare per poter beneficiare dell'assistenza comunitaria.

(8) Occorre riservare particolare attenzione alla dimensione regionale dell'assistenza comunitaria, per intensificare la cooperazione regionale e sostenere il ruolo guida dell'Unione europea nel quadro del patto di stabilità.

⁽¹⁾ Parere espresso il 15 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 204 del 14.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2454/1999 (GU L 299 del 20.11.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

(9) Considerate la situazione politica di determinate regioni e le varie entità che esercitano competenze legate all'attuazione dell'assistenza, è opportuno prevedere che in certi casi quest'ultima possa essere fornita direttamente a beneficiari diversi dallo Stato.

- (10) Onde rendere più efficace l'assistenza comunitaria e inquadranne l'attuazione, la Commissione dovrebbe definire degli orientamenti generali, secondo la procedura di gestione prevista dal presente regolamento, tenendo conto degli obiettivi della riforma dell'assistenza esterna.
- (11) Al fine di promuovere la cooperazione nella regione, è opportuno prevedere che la partecipazione alle gare d'appalto e ai contratti sia aperta anche ai paesi candidati, nonché, caso per caso, ai paesi beneficiari dei programmi TACIS e MEDA.
- (12) È opportuno prevedere meccanismi di controllo e di tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente mediante intervento, nell'esercizio delle rispettive competenze, della Commissione, incluso l'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e della Corte dei conti, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità⁽¹⁾ e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee⁽²⁾.
- (13) L'assistenza comunitaria dovrebbe essere oggetto di un quadro strategico, di una programmazione annuale e pluriennale che saranno sottoposti al comitato di gestione instaurato dal presente regolamento. Ciò permetterà di inserire l'assistenza comunitaria in una prospettiva a medio termine garantendone al contempo coerenza e complementarità con gli aiuti forniti dagli Stati membri.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽³⁾.
- (15) Per quanto riguarda la Repubblica federale di Jugoslavia, è opportuno autorizzare la Commissione a delegare l'esecuzione dei programmi di assistenza all'agenzia europea per la ricostruzione.
- (16) Considerato il campo di applicazione del presente regolamento, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale⁽⁴⁾, la decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che

accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (paesi dell'Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e Asia, Sudafrica, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina)⁽⁵⁾, la decisione 1999/311/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)⁽⁶⁾, e il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una fondazione europea per la formazione professionale⁽⁷⁾.

- (17) Gli interventi previsti dal presente regolamento, che si inseriscono nella politica comunitaria per i Balcani occidentali, sono necessari per conseguire uno degli obiettivi della Comunità.
- (18) Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità fornisce un'assistenza, in appresso denominata «assistenza comunitaria», a favore dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
 2. Possono beneficiare direttamente dell'assistenza comunitaria lo Stato, le entità sotto la giurisdizione e l'amministrazione delle Nazioni Unite, le entità federate, regionali e locali, gli organismi pubblici e parastatali, le parti sociali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le cooperative, le società di mutua assistenza, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.
 3. Le entità create dalla comunità internazionale per assicurare l'amministrazione civile di determinate regioni, segnatamente l'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina e l'amministrazione civile provvisoria delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), vengono debitamente consultate per l'attuazione dell'assistenza comunitaria a queste regioni. I programmi e i progetti attuati da queste entità possono beneficiare dell'assistenza comunitaria di cui al presente regolamento, tranne le spese di funzionamento di queste entità, che possono beneficiare all'occorrenza di una sovvenzione concessa nel quadro del regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo e all'ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina⁽⁸⁾.
 4. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2000-2006 è pari a 4 650 milioni di EUR.
- Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

⁽⁵⁾ GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 98/729/CE (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54).

⁽⁶⁾ GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/460/CE (GU L 183 del 22.7.2000, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1572/98 (GU L 206 del 23.7.1998, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27.

Articolo 2

1. L'assistenza comunitaria mira principalmente a favorire la partecipazione dei paesi beneficiari al processo di stabilizzazione e di associazione.
2. L'assistenza comunitaria si prefigge in particolare:
 - a) la ricostruzione, l'aiuto al ritorno dei rifugiati e degli sfollati, nonché la stabilizzazione della regione;
 - b) la creazione di un quadro istituzionale e legislativo a sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle minoranze, la riconciliazione e il consolidamento della società civile, l'indipendenza dei media nonché il rafforzamento della legalità e della lotta contro la criminalità organizzata;
 - c) lo sviluppo economico sostenibile e le riforme economiche orientate verso l'economia di mercato;
 - d) lo sviluppo sociale, segnatamente la lotta contro la povertà, la parità tra i sessi, l'istruzione, l'insegnamento e la formazione, nonché il risanamento dell'ambiente;
 - e) lo sviluppo di relazioni più strette fra i paesi beneficiari, fra questi paesi e l'Unione europea, nonché fra questi paesi e i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, in collaborazione con gli altri strumenti finalizzati alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e transregionale con i paesi terzi;
 - f) la promozione della cooperazione regionale, transnazionale, transfrontaliera e interregionale tra i paesi beneficiari, tra questi ultimi e l'Unione europea, nonché tra i paesi beneficiari e altri paesi della regione.
3. L'assistenza comunitaria consiste nel finanziare programmi d'investimento e di rafforzamento istituzionale (institution building) in base ai principi di programmazione enunciati dalla Commissione negli orientamenti generali definiti secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 3

1. Salvo casi eccezionali debitamente motivati, l'assistenza comunitaria è fornita come segue:
 - a) Il quadro strategico («country strategic paper») relativo al periodo 2000-2006 ha lo scopo di definire gli obiettivi a lungo termine dell'assistenza e di individuare i settori prioritari d'intervento nei paesi beneficiari. A tal fine si terrà debito conto di tutte le valutazioni pertinenti. Ove circostanze eccezionali lo richiedano, o in funzione dei risultati della valutazione prevista all'articolo 12, tale quadro strategico sarà sottoposto a revisione.
 - b) Sulla base del quadro strategico di cui alla lettera a), sono posti in essere programmi indicativi pluriennali per ciascuno dei paesi beneficiari dell'assistenza comunitaria, per periodi di tre anni. Essi tengono conto delle priorità

stabilite nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, nonché delle priorità individuate e concertate con i partner interessati. Tali programmi illustrano le riforme che i partner devono realizzare nei settori prioritari e comprendono una valutazione dei progressi compiuti al riguardo. Essi comportano degli importi indicativi (complessivi e per settore prioritario) ed enunciano i criteri di finanziamento del programma in questione. Essi sono aggiornati ogni anno in funzione delle esigenze. Essi possono essere modificati in funzione dell'esperienza acquisita e dei progressi ottenuti nell'attuazione degli accordi di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda la cooperazione regionale.

- c) Per ciascun paese beneficiario dell'assistenza comunitaria sono elaborati programmi d'azione annuali, basati sui programmi indicativi pluriennali di cui alla lettera b). Essi definiscono nel modo più preciso possibile gli obiettivi, i settori d'intervento e la dotazione dell'esercizio corrispondente. Tali programmi contengono un elenco particolareggiato dei progetti da finanziare, con l'indicazione degli importi corrispondenti.
2. Il quadro strategico, i programmi indicativi pluriennali e i programmi d'azione annuali di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Le loro modifiche sono adottate secondo la stessa procedura.

Articolo 4

1. Qualora venga fornita tramite l'agenzia europea per la ricostruzione, l'assistenza comunitaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia conformemente al regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione⁽¹⁾:
 - a) il quadro strategico, i programmi indicativi pluriennali ed il programma d'azione annuale di cui all'articolo 3, nei quali si iscrive l'assistenza comunitaria posta in essere dall'agenzia, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Le raccomandazioni adottate dal consiglio direttivo dell'agenzia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2667/2000 sono tenute nella massima considerazione;
 - b) il direttore dell'agenzia sottopone alla Commissione il progetto di programma d'azione annuale. Il consiglio direttivo dell'agenzia è consultato sull'attuazione del programma d'azione annuale alle condizioni definite all'articolo 4, del regolamento (CE) n. 2667/2000.
2. Vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, anche i programmi d'assistenza a favore della Repubblica federale di Jugoslavia che non figurano nel programma d'azione annuale perché non devono essere attuati dall'agenzia.

⁽¹⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 5

1. Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle minoranze, nonché delle libertà fondamentali, costituisce un elemento fondamentale per l'attuazione del presente regolamento e un presupposto essenziale per poter beneficiare dell'assistenza comunitaria. In caso di inosservanza di questi principi, il Consiglio può prendere le misure adeguate, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. L'assistenza comunitaria è subordinata altresì alle condizioni definite dal Consiglio nelle conclusioni del 29 aprile 1997, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali.

Articolo 6

1. L'assistenza comunitaria è concessa sotto forma di aiuti non rimborsabili.

2. Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative alla preparazione, all'attuazione, al controllo e alla valutazione dei progetti e dei programmi, nonché le spese d'informazione.

3. Il finanziamento comunitario può essere utilizzato a fini di cofinanziamento, che dovrebbe essere perseguito ogni qualvolta possibile. Il cofinanziamento di progetti di investimento finanziati da prestiti garantiti dalla Banca europea per gli investimenti possono, in casi eccezionali, assumere la forma di abbuoni di interessi.

4. Il finanziamento comunitario può coprire la parte relativa a sussidi delle decisioni di assistenza finanziaria eccezionale ad hoc adottate dal Consiglio sulla base dell'articolo 308 del trattato.

5. Sono esclusi dal finanziamento comunitario le imposte, i dazi e gli oneri, nonché gli acquisti di beni immobili.

Articolo 7

1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario del Consiglio, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

2. Nelle decisioni di finanziamento adottate in forza del presente regolamento e nelle valutazioni di cui all'articolo 12 la Commissione tiene conto dei principi della sana gestione finanziaria e in particolare del risparmio e del rapporto costi/efficienza previsti nel regolamento finanziario.

3. La partecipazione agli appalti e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati beneficiari del presente regolamento, nonché a quelle dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

La partecipazione dei paesi beneficiari dei programmi TACIS e MEDA agli appalti e ai contratti è anch'essa autorizzata dalla Commissione, caso per caso.

4. In caso di cofinanziamento, la Commissione può autorizzare, caso per caso, la partecipazione di cittadini di altri paesi alle gare d'appalto e ai contratti.

5. La Commissione garantisce l'informazione concernente gli avvisi di gara, gli appalti, i contratti e gli accordi di finanziamento secondo quanto previsto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

1. Le decisioni di finanziamento e i contratti che ne derivano prevedono in particolare il monitoraggio e il controllo finanziario della Commissione, incluso l'OLAF, e revisioni contabili della Corte dei conti, eventualmente in loco.

2. La Commissione può inoltre effettuare verifiche in loco e ispezioni a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Le misure prese dalla Commissione conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento prevedono una tutela adeguata degli interessi finanziari della Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Articolo 9

1. Le decisioni di finanziamento che non sono incluse nei programmi indicativi pluriennali e nei programmi d'azione annuali di cui all'articolo 3 sono adottate singolarmente dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

2. Le decisioni che modificano le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione quando non comportano modifiche sostanziali della natura dei programmi previsti da tale paragrafo e, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, quando non superano il 20 % dell'importo totale previsto per il programma in questione entro il limite di 4 milioni di EUR. Il comitato CARDS di cui all'articolo 10 è informato di tutte le decisioni rivedute.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione, (in prosieguo «comitato CARDS»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a quarantacinque giorni.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

4. Il comitato può esaminare tutte le altre questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento che gli vengono sottoposte dal presidente, anche su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e in particolare tutte le questioni connesse alla programmazione degli interventi, alla loro attuazione generale e ai cofinanziamenti.

Articolo 11

1. Per garantire la coerenza dell'assistenza comunitaria migliorandone al tempo stesso complementarità ed efficacia, gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente tutte le informazioni utili sugli interventi previsti.

2. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri e sulla base di uno scambio di informazioni reciproco e regolare anche in loco, segnatamente per quanto riguarda i documenti sul quadro strategico, i programmi indicativi pluriennali e annuali, i programmi d'azione di cui all'articolo 3, nonché la preparazione dei progetti e il controllo della loro attuazione, garantisce il coordinamento effettivo degli sforzi di assistenza avviati dalla Comunità — compresa la BEI — e da ciascuno Stato membro per rafforzare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione. Inoltre essa favorisce il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, con i programmi di cooperazione delle Nazioni Unite e con gli altri donatori. Le modalità concrete per il coordinamento in loco formano oggetto di orientamenti che sono approvati dal comitato CARDS.

Articolo 12

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'assistenza comunitaria. La relazione contiene informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'esercizio, nonché informazioni sui risultati delle attività di controllo, e esprime una valutazione globale dei risultati ottenuti nell'attuazione del quadro strategico, dei programmi indicativi pluriennali o dei programmi d'azione annuali di cui all'articolo 3.

Articolo 13

1. Anteriormente al 31 dicembre 2004, le Consiglio procede ad un riesame del presente regolamento.

2. A tale scopo ed al più tardi il 30 giugno 2004, la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione corredata di proposte relative al futuro del presente regolamento e, in funzione delle necessità, delle modifiche da apportare.

Articolo 14

1. Il regolamento (CE) n. 1628/96 è abrogato.

2. All'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89, i termini «Bosnia-Erzegovina», «Albania», «Croazia», «ex Repubblica jugoslava di Macedonia» e «Jugoslavia» sono soppressi.

Articolo 15

Tuttavia i regolamenti (CEE) n. 3906/89 e (CE) n. 1628/96 restano applicabili ai progetti e/o programmi le cui procedure relative alla decisione di finanziamento della Commissione

siano state avviate, ma non ancora ultimate, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 16

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1360/90, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento istituisce la Fondazione europea per la formazione (in appresso denominata "Fondazione") che ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dei sistemi di formazione professionale:

- dei paesi dell'Europa centrale e orientale designati dal Consiglio come potenziali beneficiari dell'aiuto economico a norma del regolamento (CEE) n. 3906/89 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente,
- degli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e della Mongolia beneficiari del programma di assistenza per il risanamento economico a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente,
- dei territori e dei paesi terzi mediterranei beneficiari delle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali a norma del regolamento (CE) n. 1488/96 o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente, e
- dei paesi beneficiari del regolamento (CE) n. 2666/2000 (*) o di qualsiasi atto giuridico pertinente adottato successivamente.

I paesi in questione sono denominati in appresso "paesi ammissibili".

(*) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.»

Articolo 17

All'articolo 1 bis, paragrafo 5, della decisione 97/256/CE del Consiglio il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le decisioni finanziarie relative alla presente decisione sono adottate secondo le procedure definite dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (*).

(*) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.»

Articolo 18

All'articolo 2 della decisione 1999/311/CE, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Tempus III si riferisce ai paesi beneficiari del regolamento (CE) n. 2666/2000 (*), nonché ai nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e la Mongolia, di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 (**) (che sostituisce il vecchio programma TACIS). I paesi in questione sono denominati in appresso "paesi ammissibili".

(*) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

(**) GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.»

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PIERRET

*ALLEGATO***Informazione in materia di avvisi di gara, appalti, contratti e accordi di finanziamento di cui all'articolo 7, paragrafo 5**

1. La Commissione, operando in collegamento con gli Stati membri, fornisce a tutte le imprese, organizzazioni ed istituzioni interessate nella Comunità, su loro richiesta, la documentazione necessaria sugli aspetti generali dei programmi di cui al presente regolamento e sulle condizioni di partecipazione a tali programmi, mediante un uso oculato di Internet.
 2. La Commissione comunica al comitato CARDS e, se del caso, al consiglio direttivo dell'agenzia europea per la ricostruzione, le decisioni di finanziamento adottate che comportano indicazioni precise riguardo agli appalti da prevedere, compresi gli importi previsti, la procedura di attribuzione e le date previste per gli avvisi di gara. Tali indicazioni precise sono trasmesse via Internet.
 3. I risultati degli avvisi di gara, comprese le informazioni relative al numero degli avvisi ricevuti alla data di aggiudicazione dell'appalto ed alle generalità degli aggiudicatari, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e trasmessi via Internet. La Commissione comunica con scadenza trimestrale al comitato CARDS e, se del caso, al consiglio direttivo dell'agenzia europea per la ricostruzione informazioni precise e specifiche sugli appalti conclusi in esecuzione dei programmi e progetti di cui al presente regolamento.
 4. La Commissione trasmette al comitato CARDS, per informazione, gli accordi di finanziamento o altri documenti ad essi assimilati.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2667/2000 DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 2000
relativo all'agenzia europea per la ricostruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'assistenza a favore dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è stata fornita prevalentemente nell'ambito del regolamento (CE) n. 1628/96 ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale ⁽³⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1628/96 aveva creato l'agenzia europea per la ricostruzione.
- (3) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2666/2000 ⁽⁴⁾ (CARDS), che fornisce un quadro giuridico unificato per l'assistenza comunitaria a questi paesi e abroga il regolamento (CE) n. 1628/96.
- (4) Occorre pertanto riprendere in un nuovo regolamento, adeguandolo al regolamento (CE) n. 2666/2000 (CARDS) e apportando nel contempo le necessarie modifiche, le disposizioni relative alla creazione e al funzionamento dell'agenzia europea per la ricostruzione.
- (5) Il Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha sottolineato che l'agenzia europea per la ricostruzione, come autorità incaricata dell'attuazione del futuro programma CARDS, deve poter sfruttare tutto il suo potenziale per conseguire gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999.
- (6) Per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione può delegare a un'agenzia l'esecuzione dell'assistenza comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE)

⁽¹⁾ Parere espresso il 15 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 204 del 14.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2454/1999 (GU L 299 del 20.11.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

n. 2666/2000 (CARDS), a favore della Repubblica federale di Jugoslavia.

A tal fine è istituita l'agenzia europea per la ricostruzione, in seguito denominata «agenzia», con l'obiettivo di attuare quest'assistenza comunitaria.

Articolo 2

1. Nei limiti delle sue competenze ed ai sensi delle decisioni adottate dalla Commissione, l'agenzia svolge i seguenti compiti per realizzare l'obiettivo di cui all'articolo 1, secondo comma:

- a) raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione le informazioni riguardanti:
 - i) i danni di guerra, le esigenze connesse alla ricostruzione e al ritorno dei profughi e degli sfollati, nonché le azioni intraprese al riguardo dai governi, dalle autorità locali e regionali e dalla comunità internazionale;
 - ii) le necessità più urgenti delle popolazioni interessate, tenendo conto degli spostamenti avvenuti e delle possibilità di ritorno di tali popolazioni;
 - iii) i settori e le zone geografiche prioritari in cui è necessaria un'assistenza urgente della comunità internazionale;
- b) elaborare, secondo gli orientamenti indicati dalla Commissione, progetti di programmi per la ricostruzione della Repubblica federale di Jugoslavia e il ritorno dei profughi e degli sfollati;
- c) attuare l'assistenza comunitaria di cui all'articolo 1, per quanto possibile in collaborazione con la popolazione locale e avvalendosi, ogniqualvolta ciò sia necessario, di operatori selezionati mediante gara d'appalto. A tal fine, l'agenzia può essere incaricata dalla Commissione di compiere tutte le operazioni necessarie all'attuazione dei programmi di cui alla lettera b), in particolare:
 - i) stesura della descrizione delle prestazioni;
 - ii) preparazione delle gare d'appalto e valutazione delle offerte;
 - iii) firma dei contratti;
 - iv) conclusione di convenzioni di finanziamento;
 - v) aggiudicazione dei contratti ai sensi del presente regolamento;
 - vi) valutazione dei progetti di cui alla lettera b);
 - vii) controllo dell'esecuzione dei progetti di cui alla lettera b);
 - viii) pagamenti.

2. Il consiglio direttivo di cui all'articolo 4 è informato dell'esecuzione dei compiti elencati al paragrafo 1. Esso adotta, se del caso, raccomandazioni che sono trasmesse alla Commissione e comunicate al comitato CARDS istituito dall'articolo 10, del regolamento (CE) n. 2666/2000.

3. Fatte salve le operazioni eventualmente cofinanziate nell'ambito delle competenze delegate all'agenzia a norma dell'articolo 1, l'agenzia può eseguire programmi di ricostruzione, di ripristino della società civile e dello stato di diritto e di assistenza al ritorno dei profughi e degli sfollati su incarico degli Stati membri e di altri donatori, specie nell'ambito della cooperazione instaurata dalla Commissione con la Banca mondiale, le istituzioni finanziarie internazionali e la Banca europea per gli investimenti (BEI).

I programmi vengono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) ai finanziamenti devono provvedere integralmente gli altri donatori;
- b) i finanziamenti devono coprire anche le spese di funzionamento dei programmi;
- c) la durata deve essere compatibile con il termine stabilito all'articolo 14 per lo scioglimento dell'agenzia.

4. La Commissione può inoltre incaricare l'agenzia del controllo, della valutazione e della revisione finanziaria delle decisioni riguardanti il sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) adottate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2000 ⁽¹⁾.

Articolo 3

L'agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. L'agenzia è un organismo senza scopo di lucro.

L'agenzia può istituire centri operativi dotati di una notevole autonomia di gestione.

I servizi generali dell'agenzia sono situati presso la sua sede, a Salonicco.

Articolo 4

1. L'agenzia ha un consiglio direttivo composto da un rappresentante per ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione.

2. I rappresentanti degli Stati membri sono nominati dai rispettivi Stati membri, che li designano in base alle qualifiche e all'esperienza pertinenti in funzione delle attività dell'agenzia.

3. Il mandato dei rappresentanti ha una durata di trenta mesi.

4. Il consiglio direttivo è presieduto dalla Commissione. Il presidente non partecipa al voto.

5. La BEI designa un osservatore senza diritto di voto.

6. Il consiglio direttivo adotta il suo regolamento interno.

7. In seno al consiglio direttivo, i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione dispongono di un voto ciascuno.

Le decisioni del consiglio direttivo sono adottate alla maggioranza dei due terzi.

8. Il consiglio direttivo stabilisce all'unanimità il regime linguistico dell'agenzia.

9. Il presidente convoca il consiglio direttivo ogniqualvolta ciò sia necessario e almeno una volta per trimestre, nonché su richiesta del direttore dell'agenzia o di un numero di membri pari almeno alla maggioranza semplice.

10. Il direttore informa il consiglio direttivo sul quadro strategico, sul programma pluriennale e sul programma d'azione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2666/2000 nel quale si iscrive l'assistenza comunitaria alla Repubblica federale di Jugoslavia, nonché sull'elenco dei progetti da attuare.

11. Il direttore riferisce regolarmente al consiglio direttivo sullo stato di esecuzione dei progetti. Il consiglio direttivo può in tale occasione approvare raccomandazioni relative:

- a) alle condizioni di attuazione e di corretta esecuzione dei progetti;
- b) all'eventuale adeguamento dei progetti in corso di esecuzione;
- c) ai singoli progetti aventi un carattere particolarmente sensibile.

12. Il direttore riferisce periodicamente al consiglio direttivo sul funzionamento e sulle attività dei centri operativi istituiti a norma dell'articolo 3. Il consiglio direttivo può approvare raccomandazioni a tale proposito.

13. Su proposta del direttore, il consiglio direttivo decide:

- a) le modalità di valutazione dell'attuazione e della corretta esecuzione dei progetti;
- b) le proposte di programmi degli altri donatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che l'agenzia potrebbe attuare;
- c) la definizione, insieme all'autorità provvisoria responsabile dell'amministrazione del Kosovo, del quadro contrattuale pluriennale per l'attuazione dell'assistenza comunitaria di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2666/2000;
- d) la presenza nel consiglio direttivo, in veste di osservatori, di rappresentanti dei paesi e delle organizzazioni che affidano all'agenzia l'esecuzione dei loro programmi;
- e) l'istituzione di nuovi centri operativi a norma dell'articolo 3, secondo comma.

⁽¹⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27.

14. Il consiglio direttivo presenta alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, un progetto di relazione annuale sulle attività dell'agenzia per l'anno precedente e sul loro finanziamento.

La Commissione adotta la relazione annuale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 5

1. Il direttore dell'agenzia è nominato dal consiglio direttivo su proposta della Commissione per un periodo di trenta mesi. Si può porre fine al suo incarico secondo la stessa procedura.

Al direttore sono attribuite le seguenti mansioni:

- a) preparazione del progetto di programma d'azione annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2666/2000 e sua attuazione;
- b) preparazione e organizzazione dei lavori del consiglio direttivo e informazione periodica di quest'ultimo;
- c) informazione del consiglio direttivo riguardo agli avvisi di gara, agli appalti e ai contratti;
- d) amministrazione corrente dell'agenzia;
- e) preparazione dello stato delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'agenzia;
- f) preparazione e pubblicazione delle relazioni previste dal presente regolamento;
- g) gestione di tutte le questioni relative al personale;
- h) esecuzione delle decisioni del consiglio direttivo e degli orientamenti definiti per le attività dell'agenzia.

2. Il direttore risponde della sua gestione al consiglio direttivo e partecipa alle sue riunioni.

3. Il direttore è il rappresentante legale dell'agenzia.

4. Il direttore esercita i poteri di autorità avente potere di nomina.

5. Il direttore presenta al Parlamento europeo una relazione trimestrale sull'attività dell'agenzia.

Articolo 6

1. Tutte le entrate e le spese dell'agenzia devono essere oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, ed essere iscritte nel bilancio dell'agenzia, che comprende la tabella dell'organico.

2. Nel bilancio dell'agenzia le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

3. Le entrate dell'agenzia comprendono, fatte salve altre risorse, una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, i pagamenti per servizi prestati, nonché fondi provenienti da altre fonti.

4. Il bilancio contiene anche precisazioni sui fondi destinati dai paesi beneficiari stessi a progetti che usufruiscono dell'assistenza finanziaria dell'agenzia.

Articolo 7

1. Il direttore elabora ogni anno un progetto di bilancio per l'agenzia che copre le spese di funzionamento e le spese operative per l'esercizio finanziario successivo e lo sottopone al consiglio direttivo.

2. Su tale base, il consiglio direttivo adotta, entro il 15 febbraio di ogni anno, un progetto di bilancio per l'agenzia e lo sottopone alla Commissione.

3. La Commissione esamina il progetto di bilancio per l'agenzia, tenendo conto delle priorità che ha individuato e degli orientamenti finanziari globali relativi all'assistenza comunitaria per la ricostruzione della Repubblica federale di Jugoslavia.

Su tale base, e nei limiti proposti per l'importo globale necessario all'assistenza comunitaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia, essa fissa il contributo annuo indicativo al bilancio dell'agenzia, che deve essere iscritto nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

4. Il consiglio direttivo, ricevuto il parere della Commissione, adotta il bilancio dell'agenzia all'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi concessi all'agenzia e ai fondi provenienti da altre fonti. Il bilancio precisa anche numero, grado e categoria delle persone occupate dall'agenzia durante l'esercizio in questione.

5. Per motivi di trasparenza del bilancio, i fondi provenienti da fonti diverse dal bilancio comunitario sono iscritti a parte tra le entrate dell'agenzia. Quanto alle uscite, le spese amministrative e quelle riguardanti il personale sono chiaramente distinte dai costi operativi dei programmi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo comma.

Articolo 8

1. Il direttore è incaricato dell'esecuzione del bilancio dell'agenzia.

2. Il controllo finanziario è assicurato dai servizi competenti della Commissione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore sottopone alla Commissione, al consiglio direttivo e alla Corte dei conti i conti particolareggiati di tutte le entrate e di tutte le spese dell'esercizio precedente.

La Corte dei conti esamina tali conti a norma dell'articolo 248 del trattato. Essa pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'agenzia.

4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico al direttore per l'esecuzione del bilancio dell'agenzia.

Articolo 9

Il consiglio direttivo, d'intesa con la Commissione e previo parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'agenzia precisando, in particolare, la procedura da seguire per la fissazione e l'esecuzione del bilancio dell'agenzia, a norma dell'articolo 142, del regolamento finanziario del Consiglio, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

Articolo 10

Il personale dell'agenzia è soggetto alle norme e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Il consiglio direttivo, d'intesa con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie.

Il personale dell'agenzia comprende un numero rigorosamente limitato di funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per lo svolgimento delle funzioni direttive. Il resto del personale è composto da altri agenti assunti dall'agenzia per una durata strettamente legata alle sue necessità.

Articolo 11

Il centro di traduzione delle istituzioni dell'Unione europea presta, in linea di massima, i servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'agenzia.

Articolo 12

Il consiglio direttivo decide in merito all'adesione dell'agenzia all'accordo interistituzionale sulle inchieste interne dell'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Esso adotta le disposizioni necessarie per lo svolgimento di dette inchieste interne.

Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti o strumenti di esecuzione che ne derivano autorizzano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a procedere, all'occorrenza, a verifiche in

loco presso i beneficiari dei fondi dell'agenzia e gli intermediari che li distribuiscono.

Articolo 13

1. La responsabilità contrattuale dell'agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'agenzia deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, qualsiasi danno cagionato dall'agenzia o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'agenzia è disciplinata dalle pertinenti disposizioni applicabili al personale dell'agenzia.

Articolo 14

La Commissione sottopone al Consiglio una proposta di scioglimento dell'agenzia quando ritiene che questa abbia assolto il suo mandato, definito all'articolo 1. In ogni caso, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento e una proposta sullo statuto dell'agenzia entro il 30 giugno 2004.

Articolo 15

La Commissione può delegare all'agenzia l'esecuzione dell'assistenza comunitaria decisa a favore della Repubblica federale di Jugoslavia nell'ambito del regolamento (CE) n. 1628/96.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PIERRET

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2668/2000 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	113,1
	204	80,2
	999	96,7
0707 00 05	624	195,0
	628	128,8
	999	161,9
0709 90 70	052	90,1
	204	37,8
	999	63,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	57,1
	204	46,0
	388	43,0
	999	48,7
0805 20 10	052	77,1
	204	71,6
	999	74,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	66,0
	999	66,0
0805 30 10	052	77,9
	600	60,4
	999	69,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	81,4
	404	83,3
	999	82,3
	052	73,6
0808 20 50	064	55,8
	400	91,4
	720	129,7
	999	87,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2669/2000 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2000****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciannovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,578 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2670/2000 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2000**

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	9,05	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	10,22	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2671/2000 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2000**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽⁴⁾. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero ⁽⁵⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,16 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,39 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,16 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,39 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3822
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	38,22
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	39,53
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	39,53
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3822

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2672/2000 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2000**

relativo alla sospensione della pesca del nasello da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2517/2000 ⁽⁴⁾ prevede dei contingenti di nasello per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque della zona CIEM VIIIabde da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 30 novembre 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque della zona CIEM VIIIabde eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2000.

La pesca del nasello nelle acque della zona CIEM VIIIabde eseguita da navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 30 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 290 del 17.11.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2673/2000 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2000****che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio per la Repubblica di Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2475/2000 prevede l'apertura di un contingente tariffario di carni bovine che beneficiano della riduzione del dazio. È necessario adottare a titolo pluriennale, per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° gennaio, in prosieguo denominati «anni d'importazione», le modalità d'applicazione. A tale scopo è opportuno attenersi alle disposizioni annuali già utilizzate in passato nell'ambito dello stesso contingente.
- (2) Per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi prestabiliti, è opportuno ripartirli in vari periodi.
- (3) È opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine è necessario prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso prevedendo deroghe o completando talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1659/2000 ⁽⁵⁾. È inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.
- (4) Il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avva-

lersi dello stesso. Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A titolo pluriennale, per periodi compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno, in prosieguo denominati «anni d'importazione», possono essere importati, nel quadro del contingente previsto dal regolamento (CE) n. 2475/2000 e in conformità delle disposizioni del presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato I originari della Repubblica di Slovenia.

2. Per tale contingente, che reca il numero d'ordine 09.4082, il quantitativo annuo dei prodotti e l'aliquota preferenziale dei dazi doganali sono definiti nell'allegato I per ciascun anno di importazione.

Articolo 2

1. Il quantitativo di cui all'articolo 1 è scaglionato come segue nel corso dell'anno d'importazione:

- 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno,
- 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre.

2. Se nel corso dell'anno d'importazione considerato i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

Articolo 3

1. Per poter fruire dei regimi d'importazione:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti l'anno d'importazione considerato, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 28.7.2000, pag. 19.

- b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;
- c) la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo minimo di 15 t, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile;
- d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;
- e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, il numero d'ordine 09.4082 e almeno una delle seguenti diciture:
- Reglamento (CE) n° 2673/2000
 - Forordning (EF) nr. 2673/2000
 - Verordnung (EG) Nr. 2673/2000
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2673/2000
 - Regulation (EC) No 2673/2000
 - Règlement (CE) n° 2673/2000
 - Regolamento (CE) n. 2673/2000
 - Verordening (EG) nr. 2673/2000
 - Regulamento (CE) n.º 2673/2000
 - Asetuksen (EY) N:o 2673/2000
 - Förordning (EG) nr 2673/2000.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno o più dei codici NC di cui all'allegato I.

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dodici giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Ogni interessato può presentare una sola domanda per ciascun periodo. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.
3. Entro il quinto giorno lavorativo dalla fine del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per la quantità disponibile. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e specifica le quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato II del presente regolamento.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima.

Articolo 5

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi per un periodo di 180 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia i titoli cessano di essere validi dopo il 31 dicembre successivo alla data del rilascio.

3. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 6

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato all'accordo europeo, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica slovena, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

(NPF = dazio della nazione più favorita)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio applicabile (% del NPF)	Quantità annuale per l'anno 2001 (tonnellate)	Quantità annuale per gli anni successivi (tonnellate)
09.4082	ex 0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 30 00	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate: Carcasse e mezzene, diverse dalle carni bovina di alta qualità Quarti detti «compensati» Busti e quarti anteriori Selle e quarti posteriori Disossate	20	9 800	10 500

REGOLAMENTO (CE) N. 2674/2000 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	205,88	67,72	98,60	0,00	154,41
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	205,88	67,72	98,60	0,00	154,41
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	205,88	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	331,15	272,75	278,09	315,57	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	244,04	281,52	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	34,05	34,05	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 2675/2000 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2000
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2660/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 304 del 5.12.2000, pag. 13.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	27,91	2,91
1701 11 90 ⁽¹⁾	27,91	7,58
1701 12 10 ⁽¹⁾	27,91	2,78
1701 12 90 ⁽¹⁾	27,91	7,15
1701 91 00 ⁽²⁾	26,67	11,90
1701 99 10 ⁽²⁾	26,67	7,38
1701 99 90 ⁽²⁾	26,67	7,38
1702 90 99 ⁽³⁾	0,27	0,38

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE N. 3/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ROMANIA
del 29 settembre 2000**

recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania a programmi comunitari nei settori della formazione e dell'istruzione

(2000/765/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

DECIDE:

visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, relativo alla partecipazione della Romania a programmi comunitari ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione professionale e dell'istruzione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Romania a tali attività.
- (3) A seguito della decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, del 4 agosto 1997, relativa all'adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania ai programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione ⁽²⁾, la Romania partecipa dal 1° settembre 1997 alla prima fase dei programmi Leonardo da Vinci ⁽³⁾ e Socrate ⁽⁴⁾ e ha espresso il desiderio di partecipare anche alla seconda fase,

Articolo 1

La Romania partecipa alla seconda fase dei programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci e Socrate istituite rispettivamente con decisione 1999/382/CE, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» ⁽⁵⁾ e la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» ⁽⁶⁾ (in appresso «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II»), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2000.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

P. ROMAN

⁽¹⁾ GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 229 del 20.8.1997, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 340 del 29.12.1998, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione n. 576/98/CE (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA ROMANIA AI PROGRAMMI «LEONARDO DA VINCI II» E «SOCRATE II»

1. La Romania partecipa alle attività dei programmi «Leonardo da Vinci II» e «Socrate II» (in appresso denominati «i programmi») nel rispetto — salvo altre disposizioni della presente decisione — degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 1999/382/CE del Consiglio, e dalla decisione n. 253/2000/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituiscono questi programmi d'azione comunitari.
2. A norma dell'articolo 5 delle decisioni relative a Leonardo da Vinci II e a Socrate II nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, la Romania crea le strutture adeguate per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito del programma riceveranno contributi per le loro attività. La Romania adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace dei programmi a livello nazionale.
3. Per partecipare ai programmi, la Romania versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Romania, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini romeni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti romeni, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.
6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrate, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali create conformemente al precedente punto 2 saranno assegnati alla Romania in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Romania al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore dei programmi di lavoro delle agenzie nazionali.
7. Gli Stati membri della Comunità e la Romania si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Romania e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.
8. La Romania esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, conformemente alle decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci e Socrate (rispettivamente articoli 13 e 14), la partecipazione della Romania ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Romania. La Romania presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi romeni disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità romene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci e Socrate, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Romania, Commissione e agenzie nazionali romene. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali romene, le autorità romene saranno responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 della decisione relativa a Socrate II, i rappresentanti della Romania parteciperanno ai comitati di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza di rappresentanti romeni.

12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.
 13. La Comunità e la Romania possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.
-

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA DI ROMANIA AI PROGRAMMI LEONARDO DA VINCI II
E SOCRATE II

1. Leonardo da Vinci

Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, la Romania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in EUR):

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
4 317 000	4 437 000	4 737 000	4 948 000	5 158 000	5 428 000	5 638 000

2. Socrate

Il contributo finanziario che la Romania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma Socrate II nel 2000 sarà di 7 743 000 EUR.

Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Romania dovrà versare per i prossimi anni del programma.

3. La Romania verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale romeno e in parte dal programma nazionale PHARE per la Romania. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Romania mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale romeno, rappresenteranno il contributo nazionale della Romania, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.

4. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:

- 3 846 500 EUR per il contributo al programma Socrate II nel 2000,
- per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in EUR):

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
2 146 500	2 206 500	2 356 500	Importo ancora da precisare			

La parte rimanente del contributo della Romania proverrà dal bilancio statale romeno.

5. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Romania.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti romeni nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Romania una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dalla presente decisione.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, la Romania verserà il proprio contributo:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,
- entro il 1° maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Romania entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Romania.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Romania, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2000

relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali

(2000/766/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La normativa comunitaria sul controllo di talune proteine animali trasformate nei mangimi per ruminanti è entrata in vigore nel luglio 1994.
- (2) Casi di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) sono stati registrati in animali nati nel 1995 e in anni successivi in taluni Stati membri.
- (3) Sulla base di pareri scientifici, la Commissione ha adottato una serie di misure per i mangimi, ivi compresi elevati livelli di lavorazione considerati quanto mai efficaci per l'inattivazione degli agenti di scrapie ed ESB, per la produzione di proteine animali trasformate provenienti da mammiferi, l'esclusione di materiali a rischio specificato dalla catena alimentare animale e misure di sorveglianza attiva per evitare che casi di ESB entrino nella catena alimentare animale. Il Comitato direttivo scientifico ha adottato un parere il 27-28 novembre 2000. Esso raccomanda che, poiché non è possibile escludere una contaminazione incrociata di mangimi per il bestiame con mangimi destinati ad altri animali e contenenti proteine animali forse contaminate dall'agente ESB, è opportuno prendere in considerazione un divieto temporaneo di proteine animali nei mangimi per gli animali.
- (4) Alcuni Stati membri hanno riferito in merito a carenze nell'attuazione della legislazione comunitaria sui

mangimi ed hanno di conseguenza adottato misure di salvaguardia.

- (5) Le ispezioni comunitarie hanno individuato carenze sistematiche in sede di attuazione della normativa comunitaria in vari Stati membri.
- (6) In considerazione di quanto sopra, a titolo precauzionale è opportuno vietare temporaneamente l'utilizzazione di proteine animali nei mangimi in attesa di una rivalutazione globale dell'attuazione della legislazione comunitaria negli Stati membri. Poiché tale divieto, se non adeguatamente controllato, potrebbe avere ripercussioni ambientali, è necessario far sì che i rifiuti di origine animale siano raccolti, trasportati, trasformati, immagazzinati ed eliminati in modo sicuro.
- (7) Un programma comunitario di test su larga scala avrà inizio il 1° gennaio 2001. Il programma fornirà dati concreti sulla prevalenza dell'ESB negli Stati membri. I dati forniranno informazioni concrete sull'efficacia della passata legislazione comunitaria sui mangimi e indicheranno gli Stati membri in cui un riciclaggio dell'ESB attraverso le proteine animali trasformate è una possibilità. Queste informazioni saranno utilizzate in sede di riesame della misura stabilita dalla presente decisione.
- (8) Il comitato veterinario permanente non ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, s'intende per proteine animali trasformate, la farina di carne e ossa, la farina di carne, la farina di ossa, la farina di sangue, il plasma essiccato e altri emoderivati, le proteine idrolizzate, la farina di zoccoli, la farina di corna, la farina di frattaglie di pollame, la farina di penne, i ciccioli essiccati, la farina di pesce, il fosfato dicalcico, la gelatina e i prodotti analoghi, compresi i miscugli, i mangimi, gli additivi di mangimi e i miscugli che contengono tali prodotti.

Articolo 2

1. Gli Stati membri vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'uso di:
- farina di pesce nell'alimentazione di animali diversi dai ruminanti in base a misure di controllo che devono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾,
 - gelatina di non ruminanti per il rivestimento degli additivi ai sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾,
 - fosfato dicalcico e proteine idrolizzate ottenuti in conformità delle condizioni che devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE,
 - latte o prodotti lattieri nell'alimentazione degli animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

Articolo 3

1. Ad eccezione delle deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri:
- a) vietano l'immissione sul mercato, gli scambi, l'importazione da paesi terzi e l'esportazione nei paesi terzi di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti;
 - b) fanno sì che tutte le proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti, siano ritirate dal

commercio, dai canali di distribuzione e dai depositi in azienda.

2. Gli Stati membri fanno sì che i rifiuti di origine animale quali definiti dalla direttiva 90/667/CEE ⁽³⁾ siano raccolti, trasportati, trasformati, immagazzinati o eliminati ai sensi di detta direttiva, della decisione 97/735/CE della Commissione ⁽⁴⁾ e della decisione 1999/534/CE del Consiglio ⁽⁵⁾.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Essa si applica fino al 30 giugno 2001.

Prima del 30 giugno 2001 essa può essere adattata dalla Commissione alla situazione di ciascuno Stato membro alla luce dei risultati delle ispezioni della Commissione e dell'incidenza dell'ESB, sulla base dei risultati della sorveglianza ESB, con particolare riferimento ai test sui bovini di età superiore ai 30 mesi introdotti dalla decisione 2000/764/CE della Commissione ⁽⁶⁾.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/70/CE (GU L 80 del 23.3.1999, pag. 20).

⁽³⁾ Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51). Direttiva da ultimo modificata dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ Decisione 97/735/CE della Commissione, del 21 ottobre 1997, relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi (GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7). Decisione modificata dalla decisione 1999/534/CE del Consiglio.

⁽⁵⁾ Decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione (GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37).

⁽⁶⁾ GU L 305 del 6.12.2000, pag. 35.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2000

che prevede la possibilità di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive FOE 5043 (flufenacet — precedentemente denominato flutiamide) e flumioxazine

[notificata con il numero C(2000) 3658]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/767/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/68/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 1° febbraio 1996 la società Bayer SA ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva FOE 5043 (flufenacet) (precedentemente denominato flutiamide).
- (3) Il 2 maggio 1994 la società Cyanamid ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva flumioxazine.
- (4) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/362/CE ⁽³⁾, che il fascicolo presentato per il FOE 5043 (flufenacet) può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.
- (5) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/631/CE ⁽⁴⁾, che il fascicolo presentato per il flumioxazine può essere considerato conforme, in linea

di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

- (6) Tale conferma dei dati e delle informazioni è necessaria per consentire un esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie, fino a tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in causa, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.
- (7) Gli effetti del FOE 5043 (flufenacet) sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. La Francia, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il progetto del relativo rapporto di valutazione il 6 gennaio 1998. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.
- (8) Gli effetti del flumioxazine sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. La Francia, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il progetto del relativo rapporto di valutazione il 20 gennaio 1998. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 262 del 24.9.1997, pag. 7.

- (9) Non sarà possibile portare a termine la valutazione dei fascicoli entro tre anni dall'adozione delle decisioni di conformità summenzionata poiché l'esame dei fascicoli, dopo la presentazione dei progetti di rapporto di valutazione da parte della Francia, lo Stato membro relatore, ha richiesto un periodo di tempo più lungo di quello impiegato mediamente nella Comunità per la valutazione di una nuova sostanza attiva.
- (10) Le procedure di esame delle due domande sono state analizzate secondo una serie di criteri di valutazione. Da tale analisi risulta che i periodi più lunghi per la valutazione comunitaria sarebbero dovuti a fattori non impuntabili essenzialmente ai due richiedenti in causa.
- (11) Per poter proseguire la valutazione del FOE 5043 (flufenacet) e del flumioxazine e consentire che i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive possano continuare ad essere provvisoriamente disponibili per impieghi nel settore agricolo, occorre pertanto permettere agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive, concesse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva.
- (12) In entrambi i casi si propone una proroga di 12 mesi, che dovrebbero essere sufficienti per portare a termine la valutazione e la procedura di decisione sull'eventuale iscrizione delle sostanze nell'allegato I.
- (13) Le disposizioni intese a prorogare le scadenze delle autorizzazioni provvisorie vanno considerate come misure transitorie. La Commissione ha già adottato provvedimenti per rendere più efficace il sistema di valutazione

in modo che la valutazione di una nuova sostanza attiva possa essere portata a termine entro tre anni dalla data di pubblicazione della decisione di conformità.

- (14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie già concesse per i prodotti fitosanitari contenenti FOE 5043 (flufenacet) e flumioxazine per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2000****che chiude la procedura di riesame del regolamento (CE) n. 2450/98 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India***[notificata con il numero C(2000) 3680]*

(2000/768/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 14 novembre 1998, con regolamento (CE) n. 2450/98 del Consiglio ⁽²⁾, sono stati istituiti dazi compensativi definitivi sulle importazioni del prodotto in questione. In seguito all'istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio presentata, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97, dal produttore esportatore indiano Chandan Steel Ltd, che ha partecipato all'inchiesta iniziale e al quale viene attualmente applicata un'aliquota del dazio compensativo definitivo del 19 %. Detta società ha affermato, presentando sufficienti elementi di prova, che l'applicazione delle misure non era più necessaria per controbilanciare le sovvenzioni compensabili.

- (2) Pertanto, dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, l'apertura di un riesame intermedio del regolamento (CE) n. 2450/98 per quanto riguardava la Chandan Steel Ltd.

2. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME

- (3) Il 10 maggio 2000, la società in questione ha ritirato la domanda di riesame. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere la procedura di riesame senza modificare le misure per quanto riguarda la Chandan Steel Ltd,

DECIDE:

Articolo unico

È chiusa la procedura di riesame intermedio del regolamento (CE) n. 2450/98 sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 304 del 14.11.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 22 del 26.1.2000, pag. 7.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2000

che proroga per la quarta volta la validità della decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati

[notificata con il numero C(2000) 3719]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/769/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 92/59/CEE, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE ⁽²⁾, fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura, destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).
- (2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE. Di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.
- (3) L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE stabilisce che la durata della validità delle misure adottate in base all'articolo 9 della suddetta direttiva è limitata a tre mesi, ma può essere prorogata mediante la stessa procedura prevista per l'adozione di queste misure.
- (4) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CE in virtù dell'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE è stata prorogata dalle decisioni 2000/217/CE, 2000/381/CE e 2000/535/CE per un ulteriore periodo di tre mesi ogni volta, in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, di detta direttiva. La validità della decisione dovrebbe pertanto scadere il 5 dicembre 2000.
- (5) Le ragioni che hanno motivato la decisione 1999/815/CE e la sua proroga in virtù delle decisioni 2000/217/CE, 2000/381/CE e 2000/535/CE sono ancora

valide ed è pertanto necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti menzionati.

- (6) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE, modificata dalle decisioni 2000/217/CE, 2000/381/CE e 2000/535/CE, con misure applicabili fino al 5 dicembre 2000. È pertanto necessario garantire che la validità di queste misure sia prorogata.
- (7) È pertanto necessario prorogare per una quarta volta la validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto previsto da tale decisione. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE la validità può essere prorogata per un periodo di tre mesi.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato d'urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 5 della decisione 1999/815/CE i termini «5 dicembre 2000» sono sostituiti dai termini «6 marzo 2001».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.⁽²⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2000/764/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 305 del 6 dicembre 2000)

A pagina 36, articolo 1, paragrafo 3:

anziché: «...a decorrere, al più tardi, dal 1° gennaio 2001»,

leggi: «...a decorrere, al più tardi, dal 1° luglio 2001».
